

Allegato "B" all'atto n. 44363/20255 rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-FINALITA'

Art. 1

E' costituita un'associazione denominata: "**A.B.I.O. Associazione per il Bambino in ospedale**" quale organizzazione di volontariato per lo svolgimento dell'attività dei propri aderenti in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 2

L'associazione ha sede in Bergamo (c/o A.O. Papa Giovanni XXIII).

Art. 3

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4

L'associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro ed ha esclusivamente finalità umanitarie. Essa è, infatti, costituita da persone liberamente associate, desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso morale civile.

Nello svolgimento della sua attività l'associazione si avvarrà, pertanto, in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

OGGETTO

Art. 5

L'associazione ha per oggetto lo studio, la promozione e la realizzazione di tutte le iniziative atte alla tutela del bambino che necessita di ricovero ospedaliero. Gli interventi potranno essere effettuati sia prima che dopo il ricovero. A titolo puramente esplicativo e non tassativo l'associazione dovrà:

- sostenere la tutela e la promozione del valore della vita umana;
- interessare e coinvolgere con ogni più appropriato mezzo gli enti pubblici, le USSL, i mezzi di informazione e la società in genere ai problemi ed alle necessità del bambino ospedalizzato;
- organizzare nei reparti pediatrici e non degli ospedali la presenza e l'opera volontaria dei soci;
- procurare i mezzi per lo svolgimento di attività ludiche ricreative nei reparti pediatrici e non;
- agevolare sotto tutti gli aspetti la cooperazione fra ente ospedaliero e genitori del bambino ricoverato;
- promuovere una didattica medica e ospedaliera indirizzata ai bambini attraverso la scuola dell'obbligo;
- fare in genere, anche se sopra non specificato, tutto quanto sarà ritenuto necessario per il raggiungimento dello scopo dell'organizzazione.

SOCI

Art. 6

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci, che possono essere ordinari ed onorari.

Possono essere soci ordinari tutti coloro che, maggiorenni, condividano ed accettino le finalità e gli scopi dell'associazione ed i modi di attuazione degli stessi.

L'iscrizione all'associazione deve essere richiesta con domanda scritta.

Sulla domanda di ammissione decide il consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemerienze verso l'associazione.

Art. 7

I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'associazione.

I soci avranno il diritto di frequentare i locali dell'associazione, di partecipare alle assemblee e di votare.

Art. 8

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per decadenza e per recesso volontario.

L'espulsione e la decadenza sono deliberate dal consiglio direttivo.

Nel primo caso, per atti compiuti dal socio in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, sentito il socio interessato.

Nel secondo caso, qualora siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Il recesso volontario si ha quando il socio comunica per scritto la rinuncia alla propria posizione di associato. I soci espulsi, decaduti, receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul fondo comune e sul patrimonio dell'associazione stessa.

FONDO COMUNE

Art. 9

Per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento l'associazione ha un fondo comune, che sarà alimentato e costituito da:

- quote sociali annue stabilite dal consiglio direttivo e ratificate dall'assemblea dei soci;
- contributi dello Stato, della Regione, di Comuni, di enti e istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- erogazioni liberali di soci e non soci (società, banche, enti privati, ecc.);
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da manifestazioni ed iniziative di vario tipo organizzate dall'associazione stessa o da terzi a favore dell'associazione;

- entrate da attività commerciali e produttive e marginali nei limiti fissati dalla legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Gli organo dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo.

Art. 11

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, sia ordinari sia straordinari, e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

L'assemblea:

- esamina i problemi di ordine generale, fissa le direttive per l'attività dell'associazione;
- discute e delibera sulla relazione annuale dell'attività sociale predisposta dal consiglio direttivo;
- approva il bilancio al 31 dicembre di ogni anno predisposto dal consiglio direttivo;
- elegge i membri del consiglio direttivo;
- ratifica l'entità delle quote sociali annuali stabilite dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dello statuto sociale proposte dal consiglio direttivo;
- delibera sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

Art. 12

L'assemblea, ai sensi dell'art. 20 C.C. è convocata presso la sede sociale o altrove, purchè nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.

Inoltre essa deve essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal presidente dell'associazione o da un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata mediante:

- lettera semplice spedita ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione, oppure
- pubblicazione dell'avviso di convocazione sul notiziario dell'associazione spedito ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione, oppure
- affissione della convocazione presso la sede almeno dieci giorni prima di quello fissato.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora della riunione, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione il giorno successivo.

Art. 13

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci ordinari ed onorari; quelli ordinari devono essere in regola col versa-

mento della quota sociale ed essere iscritti all'associazione da almeno un mese.

Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 14

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ai sensi dell'art. 21 C.C., le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti presenti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati:

- in seconda convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le modificazioni dello statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei soci e le deliberazioni relative sono prese col voto favorevole della maggioranza dei voti presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del fondo comune e del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 15

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, da un membro del consiglio direttivo designato dai presenti.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del consiglio direttivo, o in sua assenza, da persona nominata dal presidente, che potrà essere anche non socio.

Le deliberazioni prese dall'assemblea saranno fatte constatare da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 16

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri eletti dall'assemblea, che ne determinerà di volta in volta il numero.

Il consiglio direttivo ha il compito di promuovere e di attuare tutte quelle iniziative necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale.

Al consiglio direttivo compete inoltre:

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria;

- di organizzare il funzionamento dell'associazione;

- di predisporre il bilancio annuale, dal quale dovranno risultare tutte le entrate previste dall'art. 9 nonchè il loro utilizzo, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea corredato da una relazione sull'attività svolta dall'associa-

zione;

- di stabilire l'ammontare delle quote sociali annuali dovute dai soci, da sottoporre poi alla ratifica dell'assemblea ed ammettere soci;

- di assumere personale dipendente, esclusivamente nei limiti strettamente necessari al funzionamento dell'associazione.

Il consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi, delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi e rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Il primo consiglio verrà nominato all'atto costitutivo.

Art. 17

Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell'associazione, il segretario del consiglio e il tesoriere. Il consiglio direttivo deve predisporre un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Il regolamento interno dovrà essere sottoposto all'approvazione dei soci che, delibereranno con le maggioranze dell'assemblea ordinaria.

Art. 18

I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare al più presto possibile, l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 19

Il consiglio direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta almeno due membri del consiglio stesso.

Ogni membro del consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; in caso di urgenza, il consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore anche telefonicamente.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 20

Per la validità delle riunioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da un membro del consiglio a ciò designato dagli altri membri presenti.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del consiglio stesso, o in caso di sua assenza, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 21

La rappresentanza dell'associazione e la firma sociale spettano al presidente.

Il presidente cura l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto perseguimento dei fini dell'associazione.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 22

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell'esercizio verrà redatto il bilancio, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

SCIoglimento

Art. 23

In caso di scioglimento dell'associazione nei modi previsti dall'art. 14 i beni che residueranno dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

CONTROVERSIE TRA SOCI

Art. 24

Tutte le eventuali controversie fra i soci, o fra questi e l'organizzazione, od i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre probiviri nominati dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura.

RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Art. 25

Per i casi non previsti dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

F.to Locatelli Giuseppe

F.to Armando Santus Notaio (l.s.)